



Comune di Castelcovati

REGOLAMENTO REGISTRO COMUNALE VOLONTARI CIVICI

CONCERNENTE LE MODALITA' DI RAPPORTO
TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI CASTELCOVATI E LE PERSONE CHE INTENDONO
SVOLGERE ATTIVITA' INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____)

Premessa

Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale intende offrire gli strumenti operativi per tutti i cittadini che desiderano svolgere attività sociali a favore della collettività. Da sempre l'impegno e l'altruismo dei Castelvatesi ha contraddistinto il nostro tessuto sociale e si esprime attraverso le numerosissime forme associative presenti sul territorio.

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Definizione e caratteristiche del Volontariato Civico
- Art. 3 - Ambiti di intervento
- Art. 4 - Istituzione del registro comunale dei volontari civici
- Art. 5 - Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici
- Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda di iscrizione al registro comunale
- Art. 7 - Espletamento del servizio
- Art. 8 - Obblighi dell'Amministrazione
- Art. 9 - Rimborsi spese
- Art. 10 - Rapporti con le Associazioni di volontariato
- Art. 11 - Certificazione delle esperienze e altre utilità
- Art. 12 - Protezione dei dati personali
- Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la partecipazione in forma volontaria, spontanea e a carattere non lucrativo (gratuito) di singoli cittadini, di Associazioni regolarmente costituite e di gruppi spontanei informali, allo svolgimento di compiti di interesse sociale dell'Ente e /o all'attuazione di servizi ed interventi di carattere generale, volti alla realizzazione del bene comune, che l'Amministrazione comunale intende promuovere e favorire. Esso nasce dalla volontà dell'Amministrazione di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Castelvati.
2. L'ente riconosce infatti il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico e privato.
3. Il servizio di volontariato civico è svolto esclusivamente in forma volontaria, spontanea, gratuita con carattere di sussidiarietà a quelle attività e a quei servizi che il Comune garantisce e fornisce nell'interesse generale, anche in attuazione di norme di legge, statutarie o regolamentari.
4. Il servizio di volontariato civico è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
5. Il volontario civico è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della propria realtà comunale, attore dello sviluppo locale.

ART. 2 - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIATO CIVICO

1. L'attività di volontariato civico, così come disciplinata dal presente regolamento, viene definita come quell'insieme di attività prestate liberamente e spontaneamente, senza fini di lucro, anche indiretto, e per isoli fini di solidarietà ed impegno civile.

2. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi del terzo settore e gli altri servizi già svolti dall'Amministrazione. I volontari, pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente, ma potranno collaborare con tale personale unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative.

3. Le attività di volontariato, anche quando continuative, rivestono inoltre carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione comunale. L'instaurazione di rapporti di volontariato non implica la rinuncia alla copertura di eventuali posti vacanti, non pregiudica il rispetto della normativa vigente in tema di collocamento obbligatorio di categorie protette e non sostituisce in alcun modo le prestazioni di lavoro accessorio.

4. L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del Comune né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Inoltre, in nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente regolamento può creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario.

5. Le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'Amministrazione comunale né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime.

ART. 3 - AMBITI DI INTERVENTO

1. L'attività di volontariato sarà svolta prevalentemente nei seguenti settori o ambiti:

a) tecnico: ad esempio, tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza e custodia del verde pubblico, di monumenti, edifici e strutture pubbliche, piccola manutenzione degli spazi pubblici, dei parchi pubblici e dell'arredo urbano;

b) culturale: ad esempio, attività di vigile presenza nella biblioteca, alle mostre e nei luoghi ingenerale in cui è contenuto il patrimonio storico-artistico e culturale della collettività, al fine di consentirne una maggiore fruizione; partecipazione agli eventi o manifestazioni ricreative, del tempo libero, culturali e sportive, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale, al fine di valorizzarle con il proprio apporto individuale; recupero e valorizzazione di beni culturali materiali;

c) sociale: ad esempio, supporto e collaborazione ai diversi servizi e alle iniziative dell'Amministrazione: a titolo esemplificativo, accompagnamento alunni progetto "piedibus"; prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale; attività di prima accoglienza presso il palazzo comunale; supporto nella assistenza a persone diversamente abili e bisognose; vigilanza davanti agli istituti scolastici;

d) comunicazione: valorizzazione della comunicazione istituzionale mediante l'apporto di particolari conoscenze nell'ambito dell'utilizzo di social network; distribuzione presso la cittadinanza di materiale informativo predisposto dall'Amministrazione comunale.

Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto, è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco, ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

2. È escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa e da specifiche convenzioni.

3. Si escludono esplicitamente tutte le azioni inerenti la sicurezza (ronde di polizia, controllo del territorio, vigilanza) in qualsiasi orario e giorno.

4. La Giunta comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento dei volontari, individuando i servizi per i quali gli stessi potranno collaborare.

ART. 4 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI

1. È istituito presso il Comune il Registro Comunale dei Volontari Civici, suddiviso per ambiti di intervento, nel quale singoli volontari, Gruppi, Associazioni, possono richiedere l'iscrizione al fine di rendere nota la propria disponibilità allo svolgimento delle attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art.3. L'iscrizione nel registro avverrà solo dopo la valutazione della relativa domanda, da parte della Commissione composta dal Sindaco, o suo delegato, e da due funzionari comunali. L'inserimento nel Registro è essenziale al fine dell'espletamento di attività di volontariato civico.
2. Il registro dei Volontari Civici è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'Ente.
3. La tenuta e l'aggiornamento del Registro è affidata all'Ufficio Tecnico del Comune di Castelcovati.

ART. 5- REQUISITI RICHIESTI AI CITTADINI VOLONTARI CIVICI

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) maggiore età;
 - b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività;
 - c) assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione.
 - d) per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno di lunga durata – UE in corso di validità.
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività l'ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.
3. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante volontario.

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE

1. Chi intende svolgere il Volontariato Civico deve essere iscritto al Registro Comunale dei Volontari Civici (RCVC).
2. Al Registro Comunale dei Volontari Civici possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al punto 5); abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dall'art. 5 del presente regolamento.
3. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso gli sportelli comunali e sul sito web istituzionale.
4. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
 - a) tutto quanto richiesto nell'apposito modulo;
 - b) l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
 - c) le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con il Comune e la disponibilità in termini di tempo;
 - d) l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
5. Le persone, al momento della domanda d'iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le attività indicate all'art. 3 o solo per una o più di esse. Il responsabile del servizio comunale presso il quale il volontario iscritto all'Albo chiede di prestare la propria opera, può invitare il medesimo ad un colloquio per acquisire maggiori elementi al fine di verificare le predisposizioni e

le attitudini individuali in relazione alle attività verso le quali è stata espressa preferenza da parte del volontario.

6. I volontari inseriti nell'Elenco vengono impiegati anche in base ad un piano concordato con gli stessi, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e pregresse esperienze personali.

7. Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello necessario, a cura del responsabile del servizio può essere valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti disponibili.

8. Prima di avviare l'attività, ed in base alle esigenze, può essere prevista una formazione specifica da parte del responsabile del servizio comunale interessato, al fine di fornire al volontario le informazioni di base necessarie.

9. La cancellazione dall'Elenco viene disposta al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- per rinuncia espressa del volontario: il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del servizio comunale competente;

- per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi;

- per sopravvenuta mancanza delle condizioni richieste dal presente Regolamento;

- per accertate violazioni da parte del volontario di leggi, regolamenti e ordini dell'Autorità di pubblica sicurezza.

10. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

11. Periodicamente potranno essere esposti all'albo on line, nei luoghi abituali e sul sito web del Comune, avvisi pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 3, salva fatta comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.

12. Le richieste di iscrizione vengono esaminate, entro trenta giorni dalla loro presentazione, dalla Commissione - composta dal Sindaco o da un suo delegato e da due funzionari comunali - che provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione al registro, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata. Se l'esito dell'esame sarà positivo, il cittadino assumerà ufficialmente il ruolo di volontario civico e potrà svolgere e mettere in campo il proprio senso civico.

13. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

ART. 7 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Volontario Civico viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta che riporti tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio; nella comunicazione devono essere chiaramente esposti il giorno e l'ora di inizio dell'attività, la durata, il luogo di svolgimento del servizio (in caso di luoghi diversi, indicare quello "base"), il nome e il recapito telefonico d'ufficio del referente per il servizio affidato.

All'inizio della collaborazione, il responsabile del servizio competente per materia, in funzione della tipologia di servizio da compiere può anche predisporre di comune accordo con il volontario/i il programma operativo per la realizzazione delle attività, a cui il volontario si deve attenere per quanto riguarda le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari.

2. I volontari che partecipano alle varie iniziative, sia a titolo individuale sia quali membri di associazioni, sono coordinati e seguiti nell'esecuzione delle attività da personale comunale dei servizi competenti o dagli assessori o da consiglieri comunali delegati, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare. I rapporti tra volontari e il Comune hanno l'obiettivo di

creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione di attività, integrando la sfera di azione del Comune in ambiti e materie non riconducibili alla competenza istituzionale propria dell'Ente.

3. È fatto divieto di adibire le persone ad attività rischiose per l'incolumità fisica o psichica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature o strumenti richiedenti specifiche professionalità tecniche o particolari abilità manuali.

4. In particolare, ai responsabili dei vari servizi comunali interessati o agli assessori o ai consiglieri delegati compete:

a) accertare, direttamente o con il supporto dei servizi pubblici competenti, che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità psicofisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;

b) vigilare sullo svolgimento delle attività, mediante l'adozione delle opportune direttive per l'efficacia e l'efficienza degli interventi, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

c) valutare i risultati delle attività anche attraverso eventuali incontri periodici;

d) se necessario, valutare la compatibilità degli interventi da effettuare con la normativa in tema di lavori pubblici e con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

5. Durante l'espletamento delle attività i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile verso i cittadini ed i dipendenti comunali e gli amministratori; devono rispettare scrupolosamente le modalità operative stabilite e, in particolare, la puntualità in relazione all'attività assegnata. I volontari sono tenuti alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi.

6. Il responsabile comunale, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario, sia singolo sia appartenente a gruppi, associazioni ed organizzazioni, qualora:

- da esse possa derivare un danno a persone o cose;

- vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento;

- siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.

7. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento devono essere provvisti, a cura della Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi.

8. I mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento di alcune attività sono messe a disposizione dal Comune. I volontari sono custodi delle attrezzature affidate loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino alla riconsegna. L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta.

9. Le prestazioni eventualmente rese in orari prefissati costituiscono mere modalità del concreto svolgimento dell'attività e non costituiscono perciò indice di rapporto di subordinazione con l'Ente.

10. Per garantire la necessaria programmazione delle attività i volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi e le associazioni di volontari devono impegnarsi affinché le prestazioni loro affidate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, laddove ciò sia necessario, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto.

11. I volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni di volontari si devono impegnare a dare tempestiva comunicazione al responsabile comunale o all'assessore di riferimento delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Dal canto suo, l'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

12. Qualora le attività da svolgersi richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso da parte dei volontari, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di

formazione ed aggiornamento, volte soprattutto a migliorare e curare la sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.

13. L'Amministrazione comunale predispone le opportune agevolazioni per facilitare le attività dei volontari.

14. Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso, non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali, operando nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con il quale entra in relazione. Esso deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini, operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolge l'attività, esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del "segreto d'ufficio".

15. Il responsabile comunale o l'assessore competente e/o delegato e/o incaricato e/o referente valuta l'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative e può indicare al Volontario Civico documenti e ambiti amministrativi alle quali non può aver accesso.

ART. 8- OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Al Comune compete la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività, nonché tutti gli adempimenti connessi al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.

2. Tutti coloro che prestano la propria opera a norma del presente Regolamento sono assicurati, con onere a carico dell'Amministrazione Comunale, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle mansioni loro affidate. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato l'assicurazione è estesa anche all'impiego di veicoli di proprietà dell'Ente o nelle sue disponibilità.

3. Nel caso di volontari appartenenti a gruppi, associazioni, organizzazioni o altri soggetti a carattere non lucrativo, le parti possono concordare che l'onere della copertura assicurativa sia posto a carico del soggetto terzo a cui i volontari appartengono.

4. Per quanto attiene alle Associazioni, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.

5. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

6. L'Amministrazione rilascia al singolo volontario, su richiesta, un documento attestante l'attività svolta.

7. L'Amministrazione comunale valorizza l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività svolte e l'adozione di idonee iniziative di promozione

Articolo 9 – RIMBORSI SPESE

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

2. È vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività e preventivamente autorizzate dall'Ente/funzionario comunale o delegato.

3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata.

ART. 10 - RAPPORTI CON LE I DI VOLONTARIATO

1. L'Amministrazione si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra le associazioni locali ed i volontari civici, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
2. L'iscrizione al registro comunale in qualità di singolo volontario non esclude l'essere socio iscritto ad associazioni di volontariato.
3. Potranno essere organizzati incontri dei volontari civici con le varie associazioni di volontariato a al fine di:
 - effettuare una ricognizione del bisogno sociale del territorio;
 - individuare priorità e proposte di interventi di solidarietà sociale;
 - attuare il confronto e promuovere la collaborazione attiva tra l'Amministrazione comunale e le realtà associative presenti sul territorio.

ART. 11 – CERTIFICAZIONE DELLE ESPERIENZE E ALTRE UTILITA'

Qualora il Volontario ne faccia domanda, conclusosi il servizio di volontariato, l'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con altri enti sovra comunali deputati a questo fine, può rilasciare certificato delle esperienze acquisite durante il periodo di svolgimento delle attività (con indicazione e/o descrizione delle attività svolte)

ART. 12 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali dei volontari sono trattati dal Comune di Castelvovati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Qualora, per lo svolgimento di attività in favore dell'Ente, il volontario sia tenuto a trattare dati per conto del Comune, egli opera quale Responsabile del trattamento, si attiene alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento dei dati personali ed è tenuto al segreto. La violazione del segreto conseguente alla diffusione delle informazioni acquisite nell'espletamento delle funzioni delegate al volontario è penalmente e civilmente punibile.

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.